

Bancarotta per distrazione, elemento oggettivo.

L'elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione è realizzato tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività dell'azienda, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in danno per la massa dei creditori. Il distacco dei beni operato dall'imprenditore dal suo patrimonio deve cioè essere privo di una effettiva contropartita o avvenire per scopi estranei all'impresa. Si deve dedurre la dolosa distrazione patrimoniale ad opera del fallito dal mancato reperimento di beni, titoli o valori che siano stati sicuramente acquisiti dall'impresa o del loro controvalore in danaro, e dalla mancanza di indicazioni, da parte del fallito, circa la destinazione di tali beni, titoli o valori ovvero del successivo impiego del denaro eventualmente ricavato. Il fallito ha l'obbligo giuridico di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dal mancato adempimento di tale obbligo può essere legittimamente desunta la prova della distrazione (cfr., Cass. pen., sez. V, 5.3.1999 n. 2994; Cass. pen., sez. V, 22.6.2000 n. 7332; Cass. pen., sez. V, 18.8.1993 n. 7726; Cass. pen., sez. V, 13.6.1991 n. 6669; nonché, circa l'onere di rendere conto al curatore, in concreto e con prove, cfr., Cass. pen., sez. V, 4.8.2005 n. 29515).

N. 754/12 R.G. Trib. Coll.

N. 5875/10 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 562/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Novara composto da:

Dr. Gianfranco PEZONE

D.ssa Marta CRISCUOLO

D.ssa Alessia ALBERTONE

Presidente Est.

Giudice

GOT

nella pubblica udienza del 4/4/2014, con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica dr. Marco Grandolfo, dell'Avv. Roberto Vellata, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, - libero -

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

L'Avv. R. Vellata per l'imputato: per il reato sub A), assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.; per il reato sub B), previa esclusione dell'aggravante contestata e concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena, con doppi benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 5.4.2012, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Rimasto contumace l'imputato, si è proceduto al pubblico dibattimento nel corso del quale, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi – quali testimoni – B, M, G e, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., R.

Sicché, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Collegio che, alla luce delle emergenze probatorie, la vicenda procedimentale può senz'altro esser ridimensionata dovendosi pervenire alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato limitatamente ai fatti ascrittigli sub B), previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 L.F..

Invero, anzi tutto dalla deposizione del curatore fallimentare e dall'acquisita relazione ex art. 33 L.F. è emerso quanto segue.

Con sentenza del 20.7.2010 il Tribunale di Novara dichiarava il fallimento dell'imputato quale titolare della d.i. Autotrasporti XXX, con sede in Novara, nominando curatore fallimentare il rag. B (cfr., doc. in atti).

L'impresa individuale - avente come oggetto sociale l'attività di autotrasporto per conto terzi – veniva avviata in data 14.2.2008, operando nel settore dell'autotrasporto, soprattutto sotto il profilo della commercializzazione di tali mezzi (trattori stradali, pale e camion), fino al termine dello stesso anno, giacché dal 2009 l'attività dell'imputato mutava completamente in quella della distribuzione di carburanti che si protraeva fino alla cessazione dell'impresa in data 11.11.2009.

Analizzando le circostanze e cause della crisi, il curatore ha evidenziato che la fallita, priva di personale dipendente, fin dall'inizio mostrava carenza di profitti, siccome i costi relativi all'attività svolta direttamente dall'imputato erano senz'altro superiori al fatturato svolto.

In ordine alla tenuta della contabilità il rag. B ha riferito che venivano reperiti esclusivamente i libri IVA e delle vendite registrate nel periodo maggio-settembre 2008, e degli acquisti nel periodo aprile-novembre 2008.

Risultava poi presente parziale documentazione contabile (fatture attive e passive fino al febbraio 2009) relativa all'attività di distribuzione dei carburanti, mentre mancavano i libri contabili, e cioè quelli relativi all'IVA.

In particolare, alla luce delle verifiche effettuate presso il PRA il curatore accertava che i due autocarri acquistati il 10.6.2008, rispettivamente targati BR85*** e BR67***, risultavano ancora intestati al fallito, il quale segnalava di averli restituiti alla venditrice R.V. Veicoli Industriali, perché, venduti con iscrizione ipotecaria e rilascio di alcune cambiali, non erano stati pagati.

Dalla documentazione rinvenuta emergeva che nel luglio 2008 i predetti autocarri venivano ceduti alla ditta V al prezzo ciascuno di €. 14.000,00, per poi essere restituiti, giusta fatturazione del 23.11.2009, da parte di XXX in favore della R.V. S.p.a. al prezzo di €. 16.000,00 ciascuno.

Tali passaggi di proprietà non risultavano essere stati registrati al PRA.

A seguito di sequestro preventivo veniva acquisito al fallimento uno dei due autocarri con conseguente ricavo di €. 3.200,00.

L'altro mezzo, di scarso valore, non veniva recuperato anche perché frattanto ceduto a terzi.

M, titolare della CCM S.r.l., premesso di svolgere attività di commercio di autocarri, ha dichiarato che, per come documentato dalle fatture emesse il 2.2.2010, acquistava dalla R.V. Veicoli Industriali S.p.a., corrente in Cassano Magnago, i due autocarri soprari chiamati pagandoli, ciascuno, la somma di €. 4.000,00, oltre Iva (cfr., doc. in atti).

A causa di problemi segnalati dalla R.V. in ordine al titolare del bene non si provvedeva alla trascrizione al PRA di tali operazioni di acquisto.

Successivamente, uno dei due autocarri, siccome in pessimo stato, veniva smontato per la rivendita a terzi dei pezzi di ricambio, mentre l'altro mezzo veniva sequestrato, per cui la LE.VI. provvedeva al rimborso alla CCM S.r.l. del prezzo pagato.

G, dipendente della R.V. S.p.a., ha dichiarato che detta società, quale concessionaria Renault, nel luglio 2008 vendeva, al prezzo di €. 20.000,00 ciascuno, due trattori usati, rispettivamente targati BR667*** e BR85***, alla ditta individuale XXX con pagamento dilazionato a mezzo iscrizione ipotecaria e rilascio di effetti cambiari.

A causa della mancanza della regolare licenza per effettuare l'attività di trasporto per conto terzi, l'imputato trasferiva la proprietà dei mezzi alla ditta V. gestita da un suo parente, conservando l'uso dei mezzi quale locatore dei beni.

Poiché XXX non era in grado di onorare il suo debito, nel settembre del 2009 riconsegnava i due trattori emettendo fatture nei confronti della L.V. per la somma di €. 16.000,00 per ciascun trattore, ritenendo in questo modo di aver risolto la vicenda contrattuale, saldando il dovuto a mezzo della rivendita dei mezzi.

In effetti, di propria iniziativa, senza alcun accordo con la L.V., l'imputato emetteva le due fatture per l'importo ancora dovuto al predetto creditore, senza tenere presente che il valore reale dei mezzi era oramai molto basso, poiché essi si trovavano in pessime condizioni a causa dell'ampio uso che ne era stato fatto.

La L.V. contestava tale operazione senza però ottenere alcun riscontro.

Sicché, per potere recuperare qualcosa, la predetta società vendeva a sua volta i trattori alla CCM per il prezzo di €. 4.000,00 ciascuno.

Successivamente, uno dei due mezzi veniva demolito e l'altro sequestrato.

R, presidente del C.d.A della L.V. S.p.a., confermava per quanto a sua conoscenza la ricostruzione dei fatti rassegnata dal teste G.

* * * * *

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, anzi tutto va osservato, che alcun dubbio può porsi sulla riconducibilità delle delineate vicende della fallita all'imputato, quale titolare dell'impresa individuale in questione, che costituiva e gestiva fino al fallimento.

Orbene, con riferimento al capo sub A) della rubrica, va anzi tutto rilevato che il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ai sensi dell'art. 2740 c.c., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori.

L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in danno per la massa dei creditori.

Costituisce distrazione, quindi, qualunque fatto mediante il quale l'imprenditore opera il distacco di beni dal suo patrimonio senza un'effettiva contropartita o per scopi estranei all'impresa, così da rendere quei beni indisponibili ai creditori, al soddisfacimento e garanzia delle cui ragioni erano per legge destinati.

Segnatamente, costituisce consolidato principio giurisprudenziale che in tema di bancarotta fraudolenta si deve dedurre la dolosa distrazione patrimoniale ad opera del fallito dal mancato reperimento di beni, titoli o valori che siano stati sicuramente acquisiti dall'impresa o del loro controvalore in danaro, e dalla mancanza di indicazioni, da parte del fallito, circa la destinazione di tali beni, titoli o valori ovvero del successivo impiego del denaro eventualmente ricavato: il fallito, infatti, ha l'obbligo giuridico di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dal mancato adempimento di tale obbligo può essere

legittimamente desunta la prova della distrazione (cfr., Cass. pen., sez. V, 5.3.1999 n. 2994; Cass. pen., sez. V, 22.6.2000 n. 7332; Cass. pen., sez. V, 18.8.1993 n. 7726; Cass. pen., sez. V, 13.6.1991 n. 6669; nonché, circa l'onere di rendere conto al curatore, in concreto e con prove, cfr., Cass. pen., sez. V, 4.8.2005 n. 29515).

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di chiarire pacificamente quale sia stata la sorte dei due trattori oggetto della condotta contestata.

Le indicazioni chiare e precise fornite dall'imputato alla curatela sono state perfettamente riscontrate dalle prove orali e documentali acquisite.

Infatti, acquistati i due trattori dalla R.V., da subito l'imputato, per problemi relativi al mancato conseguimento della licenza per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto, provvedeva ad una operazione chiaramente simulata di trasferimento della proprietà dei mezzi alla compiacente V (ditta gestita da un parente di XXX), conservandone di fatto la piena disponibilità attraverso un contratto di locazione.

Dopo aver ampiamente utilizzato i mezzi per la propria attività imprenditoriale, svilendone il valore economico e commerciale, poiché non più in grado di onorare il debito ancora dovuto alla venditrice (L.V. S.p.a.) a causa dell'ingravescente situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, egli riconsegnava i suddetti mezzi alla stessa concessionaria che glieli aveva venduti con il proposito di tacitare ogni sua spettanza a saldo dell'operazione.

L'iscrizione ipotecaria e gli effetti cambiari rilasciati a garanzia del pagamento dilazionato costituivano specifiche ragioni induttive di tale operazione volta chiaramente a tutelare la situazione patrimoniale dell'impresa.

Peraltro, il valore economico oramai assai basso dei due trattori fa ritenere che alcun depauperamento patrimoniale potesse configurarsi in danno della impresa, ma semmai tale restituzione aveva la finalità di arginare il più possibile l'esposizione debitoria (peraltro ampiamente garantita per via degli effetti cambiari e dell'ipoteca iscritta sui beni medesimi) che la ditta aveva con la L.V. S.p.a.

Dunque, certamente può affermarsi che, sia pure con modalità giuridiche piuttosto grossolane e improvvisate, l'imputato non avesse affatto sottratto i due trattori alla massa creditoria, né che li avesse destinati per finalità incompatibili con quelle dell'impresa, ma effettuava una operazione economica volta a tutelare il più possibile le ragioni economiche ed operative della ditta disfacendosi di due mezzi oramai obsoleti e sfruttati cercando, con evidente convenienza, di tacitare le ulteriori spettanze dovute a quello stesso soggetto cui restituiva i beni.

Dunque, XXX va mandato assolto dal reato ascrittogli sub A) perché il fatto non sussiste.

Quanto all'imputazione sub B) deve osservarsi che dalle emergenze istruttorie sopra riferite è emerso chiaramente che il fallito fin dalla costituzione dell'impresa non provvedeva ad istituire e aggiornare i libri contabili, né provvedeva alle dovute registrazioni ai fini dell'IVA se non per ristretti periodi dell'attività imprenditoriale nel corso del 2008.

Inoltre, per come indicato dal curatore fallimentare, l'imputato conservava e consegnava solo alcune fatture dal 2009 in poi, per cui non era possibile, per la confusione e carenza della contabilità, ricostruire il patrimonio e il movimento di affari della ditta.

Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, va ravvisata la diversa ipotesi di bancarotta documentale semplice.

Infatti, le due fattispecie criminose, di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., presentano la identica "ratio", siccome, imponendo l'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili, mirano ad assicurare, a garanzia dei creditori, il retto ed oculato svolgimento e l'agevole controllo dell'attività commerciale, nonché a precostituire la prova della situazione economica dell'impresa, onde consentire agli organi dell'eventuale fallimento di acquisire attività e ricostruire rapporti senza ostacoli e lungaggini.

Tuttavia, tra le due ipotesi vi sono rilevanti differenze in ordine sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo.

Il primo è un reato tendenzialmente di danno e coinvolge nella condotta anche le scritture facoltative, mentre il secondo, che concerne solo le scritture obbligatorie, è un reato di pericolo presunto, per cui è in ogni caso irrilevante che la ricostruzione del patrimonio e degli affari possa avvenire anche "aliunde".

Inoltre, mentre il reato ex art. 216 è di natura dolosa, quello di cui all'art. 217 è indifferentemente punito a titolo di dolo o colpa.

Nel caso di specie, è verosimile che l'imputato solo per imperizia e negligenza ometteva di provvedere alla regolare tenuta della contabilità, ovvero ad istituire i libri obbligatori, posto che l'impossibilità economica di incaricare un professionista comportava la caotica e irregolare tenuta della contabilità.

Anche le grossolane modalità di esecuzione della operazione relativa alla restituzione dei due trattori conferma le scarse capacità e competenze giuridico-contabili con cui veniva gestita la ditta, valorizzando l'ipotesi della mancanza della dolosa finalità di procurare a sé o ad altri un danno ingiusto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori.

Dunque, l'imputazione sub B) va derubricata in quella di bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 L.F..

Non sussiste alcuna seria e concreta ragione per cui concedere le attenuanti generiche potendo essere equamente soddisfatta ogni esigenza di adeguatezza della pena nell'ambito dei limiti edittali della ravvisata fattispecie di reato.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli al capo sub B) della rubrica così come sopra ridefiniti, e, esclusa l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno di reclusione.

Seguono, per legge, la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia e conservazione dei mezzi già oggetto di sequestro, nonché l'applicazione nei suoi confronti delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni uno.

Ricorrendo i presupposti di legge (non ostandovi l'unico precedente penale sanzionato con sola pena pecuniaria), ed essendo presumibile - alla luce dei tratti peculiari della vicenda occorsa - che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 521 co. 1, 533, 535 c.p.p., e 163 e ss., c.p.;

ravvisata sub B) l'ipotesi di bancarotta documentale semplice, esclusa l'aggravante contestata, dichiara XXX colpevole del reato così diversamente definito e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia e conservazione dei mezzi in sequestro.

Visto l'art. 217 ult.co., R.D. n. 267/42;

applica a XXX le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni uno.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli sub A) perché il fatto non sussiste.

Novara, 4.4.2014

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianfranco Pezone